

**COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)**

COPIA

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 100 del 27.12.2017

Oggetto:

Approvazione integrazione al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19:50 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

P

ASSESSORE

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 27/12/2017

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì, _____

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma I, letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem;

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi e forme di legge, attesa la necessità di provvedere alle modifiche del Regolamento Generale sugli Uffici e Servizi, vista la programmazione di una assunzione di n. 1 unità di Istruttore Tecnico, cat. C, così come previsto nel Programma del Fabbisogno del Personale 2017-2019, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11.10.2012 e s.m.i., è stato approvato il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i., stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., la potestà regolamentare dell’Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

VISTO l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “*previo accordo*” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione di nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);
- dello stesso avviso è l’U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell’esercizio della propria potestà statutaria

e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui riportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011) ed, in particolare, prevede che:

- *l'accordo tra le due amministrazioni, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria", o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";*
- *in attuazione alla regola della "concorsualità" "l'accordo" stesso (che comunque deve avvenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) deve essere inserito in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, escludendo ogni arbitrio e/o irragionevolezza;*
- *ai fini della corretta applicazione delle predette disposizioni, occorre prendere in considerazione il profilo e la categoria professionale del posto che si intende ricoprire, il quale dovrà rispecchiare il posto per il quale è stato bandito il concorso di cui si intende utilizzare la graduatoria;*
- *la medesima omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza il posto in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico di tempo pieno dei posti stessi;*

VISTO, inoltre, il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

VISTO, altresì, l'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del 'Dipartimento della Funzione Pubblica' si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Bagnolo di Po non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del Dlgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”*

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, la quale afferma che *“in tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca*

discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima” (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);

ATTESO, la necessità, pertanto, di integrare il vigente Regolamento comunale in modo da disciplinare le modalità di assunzioni di personale mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti locali in modo tale da predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente come di seguito indicato, aggiungendo il seguente articolo 54 bis;

Art. 54 bis – Utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni pubbliche comprese nel comparto Regioni ed Autonomie Locali.

“1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali alle condizioni previste nei successivi commi. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.

2. Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

3. L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica, sia tempo indeterminato che determinato, mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

4. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;

b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Bagnolo di Po per la categoria e le professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

5. La richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni pubbliche del medesimo comparto è rivolta prioritariamente ai Comuni situati nella Provincia di Rovigo, in caso di esito negativo la ricognizione verrà allargata agli enti locali delle restanti Province del Veneto.

6. Una volta individuata la graduatoria a norma del precedente comma, il Responsabile competente procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei

soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.

7. Il Comune di Bagnolo di Po si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire”;

RITENUTO per quanto sopra esposto ed argomentato di voler attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Amministrazioni del medesimo comparto;

RITENUTO necessario dotarsi di criteri per eventuali assunzioni a determinato che si dovessero rendere necessarie

VISTO l'articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001 in materia di relazioni sindacali;

VISTO l'art. 3 dello Statuto Comunale;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che l'art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

RITENUTO opportuno integrare il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2005 e s.m.i. così come sopra meglio specificato;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il quale allegato alla presente ne forma parte integrante, formale e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Per le su estese motivazioni le quali qui richiamate ne costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di approvare, le modifiche al “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 11.10.2012 e s.m.i., così come indicato nel comma successivo;

2. Di inserire nel testo del suindicato Regolamento comunale dopo l'art. 54 il seguente Art. 54 bis :

Art. 54 bis – Utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni pubbliche comprese nel comparto Regioni ed Autonomie Locali.

“1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto

Regioni ed Autonomie Locali alle condizioni previste nei successivi commi. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.

2. Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

3. L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica, sia tempo indeterminato che determinato, mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

4. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;

b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Bagnolo di Po per la categoria e le professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

5. La richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni pubbliche del medesimo comparto è rivolta prioritariamente ai Comuni situati nella Provincia di Rovigo; in caso di esito negativo la ricognizione verrà allargata agli enti locali delle restanti Province del Veneto;

6. Una volta individuata la graduatoria a norma del precedente comma, il Responsabile competente procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata;

7. Il Comune di Bagnolo di Po si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire”;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

4. Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

5. Di pubblicare il presente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente -Disposizioni generali - atti generali;

6. di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 100 del 14/12/2017

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Proponente: TEGAZZINI MATTEO

Oggetto: Approvazione integrazione al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 14/12/2017

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Oggetto:

Approvazione integrazione al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 8

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 03.01.2018 al 18.01.2018.

Lì, 03.01.2018

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 03.01.2018 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Conforto Elisa

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Bagnolo di Po, lì 03/01/2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Conforto Elisa